



Proposta n. 842 / 2019

PUNTO 15 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 09/05/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 562 / DGR del 09/05/2019

OGGETTO:

Regolamento (CE) n. 1408/2013 modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, L.R. n. 50 del 09.12.1993, articolo 28 e L.R. n. 6 del 23.04.2013, articolo 3. Misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende agricole. Programma operativo di Intervento.

Comune di Valdobbiadene Prot. n. 14022 del 21-05-2019



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Assente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Assente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Assente
	Elena Donazzan	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Giuseppe Pan	Presente
	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**GIUSEPPE PAN****STRUTTURA PROPONENTE****AREA SVILUPPO ECONOMICO****APPROVAZIONE**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Regolamento (CE) n. 1408/2013 modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, L.R. n. 50 del 09.12.1993, articolo 28 e L.R. n. 6 del 23.04.2013, articolo 3. Misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende agricole. Programma operativo di Intervento.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento reca disposizioni applicative per destinare l'importo previsto e non riconosciuto ai beneficiari a seguito della conclusione del procedimento di cui alla DGR n. 182 del 20 febbraio 2018. Inoltre, il presente provvedimento approva il relativo Programma Operativo ai fini della concessione di aiuti regionali alle aziende agricole per investimenti non produttivi finalizzati alla prevenzione di danni da parte della fauna selvatica, con particolare riferimento ai grandi carnivori, oltre ad apportare delle modifiche al Programma Operativo di cui all'allegato B della richiamata DGR. Per l'attuazione del presente provvedimento si fa riferimento alla vigente convenzione con AVEPA.

Il relatore riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" all'art. 28 "Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria" prevede che per far fronte, nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, ai danni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è costituito un fondo regionale destinato all'erogazione di contributi per gli oneri di prevenzione. Tale fondo opera sia attraverso l'erogazione di contributi a favore degli aventi titolo ragguagliati all'entità del danno, sia attraverso il sostegno all'accesso a strumenti mutualistici e assicurativi funzionali al conseguimento degli obiettivi del fondo medesimo. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8 della medesima Lr. n. 50/1993, tra le seguenti linee di intervento: a) sostegno all'accesso a strumenti mutualistici e assicurativi, b) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie protette, c) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie non protette e dall'attività venatoria, d) contributi per gli oneri di prevenzione.

Parimenti, la legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 "Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria" all'art. 3 "Fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria" prevede che sia istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria e della fauna protetta nell'intero territorio regionale. Il fondo partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere, tra l'altro, interventi e opere per la prevenzione di danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica. Per la gestione del fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo quinto del regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)" e successive modificazioni, relativamente a quanto previsto in materia di criteri per la quantificazione e modalità per la richiesta di contributi a titolo di prevenzione e di indennizzo.

In applicazione delle richiamate disposizioni, la DGR 182/2018 ha destinato l'importo complessivo di € 200.000,00 per la concessione di contributi per l'anno 2018 alle attività di prevenzione dei danni da grandi carnivori, con particolare riferimento al Lupo, a valere sui capitoli 75044 e 101930 del bilancio di previsione 2018-2020 approvato con LR n. 47 del 29.12.2017. Tali contributi sono erogati in regime "de minimis" secondo quanto previsto nel "Programma operativo di Intervento" contenuto nell'Allegato B al provvedimento medesimo; per garantire maggiore efficacia all'aiuto e per motivi di economicità dell'azione amministrativa, si è ritenuto opportuno di affidare all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) la gestione dell'aiuto, in attuazione dell'art. 2, comma 3, della L.R. 9 novembre 2001, n. 31, che prevede possa essere affidata ad AVEPA, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e



relativa specifica contabilizzazione per ogni aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Veneto. Nel Programma Operativo sono stati determinati la tipologia degli interventi di prevenzione dei danni da grandi carnivori ammessi, ovvero gli investimenti materiali riconducibili all'acquisto di recinzioni elettrificate semipermanenti, di recinzioni elettrificate mobili e di altre forme di dissuasori faunistici.

Con Decreto repertorio n. 102/2018 del 14.06.2018, AVEPA ha comunicato che è stata approvata la graduatoria di preventiva finanziabilità per n. 119 domande per un importo complessivamente finanziato pari ad € 146.223,06 per la concessione di contributi alle attività di prevenzione dei danni da grandi carnivori. Pertanto, con Decreto n. 107 del 21.06.2018 il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha ritenuto opportuno procedere all'assunzione dell'impegno contabile e contestuale liquidazione a favore di AVEPA per l'importo complessivo di € 146.223,06, di cui € 100.000,00 a valere sul capitolo 75044 ed € 46.223,06 a valere sul capitolo 101930.

Al termine dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di contributo presentate dai richiedenti a seguito della pubblicazione del Programma Operativo sul Bur n. 24 del 6 marzo 2018, AVEPA ha provveduto a riconoscere gli aiuti ai beneficiari per un importo complessivo di € 87.929,49.

Con il presente provvedimento si propone di autorizzare AVEPA a procedere, nel rispetto e in applicazione della convenzione già sottoscritta digitalmente (prot. 16744 del 08/03/2018) di cui all'Allegato A della richiamata DGR 182/2018, a svolgere l'attività tecnica, amministrativa e finanziaria di concessione dei contributi rivolti alle aziende agricole del Veneto che attiveranno gli impegni previsti dal Programma Operativo di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione, per il restante importo di € 58.293,57.

Per quanto riguarda il Programma Operativo si è ritenuto opportuno modificarlo rispetto al precedente approvato con DGR 182/2018 in alcuni punti: sulla tipologia d'intervento agevolativo e spese ammissibili (recinzione elettrificata semipermanente e recinzione elettrificata mobile), sull'entità e limiti dell'aiuto regionale (con il limite di spesa massima di € 4.000,00), sulla congruità della spesa (approvazione della scheda progettuale per la valutazione della congruità tecnica della domanda presentata), sulle modalità e termini di erogazione dei contributi, prevedendo la revoca del contributo nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di pagamento e della documentazione attestante la spesa sostenuta da presentarsi entro 30 giorni dal termine di tre mesi dal provvedimento di concessione del contributo, modifica, quest'ultima, da estendersi anche al richiamato precedente Piano Operativo di cui alla DGR 182/2018. Inoltre, al fine di poter effettuare una corretta valutazione di congruità tecnica della domanda presentata, basata sulle effettive esigenze dell'allevatore, si prevede la presentazione da parte del richiedente di una scheda progettuale di cui all'**Allegato B** del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";
VISTA la L.R. 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'articolo 28;

VISTA la L.R. 23 aprile 2013, n. 6 "Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria", ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 352 del 24.12.2013), modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019;

CONSIDERATO che il citato Reg. (UE) n. 1408/2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, sugli aiuti "*de minimis*" prevede espressamente:

- l'applicazione del regime alle sole aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'attivazione degli aiuti senza l'obbligo della notifica alla Commissione;



- l'erogazione di un importo di € 20.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari;
- i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;

ATTESO che l'importo cumulativo per la concessione di aiuti "*de minimis*" sull'intero ambito del territorio nazionale per il periodo 2014/2020 è stato definito in Euro 475.080.000,00 (Allegato al Regolamento (UE) n. 1408/2013 "Importo cumulativo massimo degli aiuti "*de minimis*" concessi alle imprese del settore della produzione agricola, di cui all'art. 3, paragrafo 3, per Stato Membro");

RITENUTO di provvedere alla concessione di aiuti, secondo il sistema "*de minimis*", per interventi per la prevenzione di danni da fauna selvatica – grandi carnivori per l'anno 2019;

VISTA la L. 24.12.2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata ed integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO in particolare l'articolo 52, comma 1 della predetta legge n. 237 del 2012 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO, altresì, il comma 5 del medesimo articolo 52, che prevede, tra l'altro, che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti di Stato con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca;

VISTA la DGR n. 182 del 20 febbraio 2018 "Regolamento (CE) n. 1408/2013, L.R. n. 50 del 09.12.1993, articolo 28 e L.R. n. 6 del 23.04.2013, articolo 3. Misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende agricole Programma operativo";

RITENUTO di incaricare AVEPA, mediante l'applicazione della convenzione già sottoscritta digitalmente (prot. 16744 del 08/03/2018) con la Regione del Veneto, in attuazione della DGR 182/2018, la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all'intervento di cui trattasi, di autorizzazione concernente adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto ed i relativi controlli;

VISTO il Decreto repertorio n. 102/2018 del 14/06/2018, con il quale AVEPA ha comunicato che è stata approvata la graduatoria di finanziabilità per n. 119 domande ritenute ammissibili per un importo complessivamente finanziato pari ad € 146.223,06;

VISTO il Decreto n. 107 del 21/06/2018 con il quale il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha ritenuto opportuno procedere all'assunzione dell'impegno contabile e contestuale liquidazione a favore di AVEPA per l'importo complessivo di € 146.223,06, di cui € 100.000,00 a valere sul capitolo 75044 ed € 46.223,06 a valere sul capitolo 101930;

VISTA la LR n. 47 del 29.12.2017, di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RITENUTO di confermare in capo ad AVEPA, in forza dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 9 novembre 2001, n. 31, l'attività tecnica, amministrativa e finanziaria di concessione del beneficio oggetto della presente deliberazione;

RITENUTO opportuno prevedere la compilazione della scheda progettuale, attraverso la quale poter effettuare una corretta valutazione di congruità tecnica della domanda presentata, basata sulle effettive esigenze del richiedente, come riportato nell'**Allegato B** del presente provvedimento;

VISTO il Decreto MiSE 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il Decreto della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MiSE, del 28 luglio 2017;

RITENUTO di determinare, come indicato nel Programma Operativo regionale di intervento, le modalità di presentazione delle domande, di concessione e di liquidazione degli aiuti in oggetto;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n.1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;



RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

DELIBERA

1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare AVEPA a procedere, nel rispetto e in applicazione della convenzione già sottoscritta digitalmente (prot. 16744 del 08/03/2018) con la Regione del Veneto, a svolgere l'attività tecnica, amministrativa e finanziaria per la concessione dei contributi rivolti alle aziende agricole del Veneto che attiveranno gli impegni previsti dal Programma Operativo di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione, per l'importo di € 58.293,57.
3. di approvare il Programma Operativo di Intervento per la prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende zootecniche mediante la concessione di un aiuto "de minimis", che costituisce l'**Allegato A**, parte integrante alla presente deliberazione, modificato rispetto al precedente approvato con la DGR 182/2018 sulla tipologia d'intervento agevolativo e spese ammissibili (recinzione elettrificata semipermanente e recinzione elettrificata mobile), sull'entità e limiti dell'aiuto regionale (con il limite di spesa massima di € 4.000,00), sulla congruità della spesa (approvazione della scheda progettuale per la valutazione della congruità tecnica della domanda presentata), sulle modalità e termini di erogazione dei contributi (prevedendo la revoca del contributo nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di pagamento e della documentazione attestante la spesa sostenuta da presentarsi entro 30 giorni dal termine di tre mesi dal provvedimento di concessione del contributo), modifica, quest'ultima, da estendersi anche al richiamato precedente Piano Operativo di cui alla DGR 182/2018;
4. di approvare la scheda progettuale attraverso la quale poter effettuare una corretta valutazione di congruità tecnica della domanda presentata, basata sulle effettive esigenze del richiedente di cui all'**Allegato B** del presente provvedimento;
5. di dare atto che il Programma Operativo di Intervento di cui al precedente punto 3. costituisce, al contempo, avviso pubblico per la presentazione delle domande aiuto agli investimenti produttivi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica - grandi carnivori;
6. di stabilire che, in funzione della più efficiente gestione del relativo procedimento amministrativo, eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo qui approvato possono essere disposte con provvedimento del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE

Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -





**PROGRAMMA OPERATIVO DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DA
FAUNA SELVATICA A FAVORE DELLE AZIENDE ZOOTECNICHE MEDIANTE LA
CONCESSIONE DI UN AIUTO “DE MINIMIS”**

**(Regolamento (UE) n. 1408/2013 modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, L.R. n. 50 del
09.12.1993, art. 28 e L.R. n. 6 del 23.04.2013, art. 3)**

1. Dotazione finanziaria

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma Operativo è quantificato in € 58.293,57 già trasferiti ad AVEPA con DDR n. 107 del 21/06/2018.

2. Obiettivi

Al fine di sostenere gli agricoltori e contribuire alla salvaguardia, al ripristino e al miglioramento della biodiversità nel territorio regionale, nonché dell'agricoltura ad alto valore turistico e naturalistico, il presente provvedimento prevede aiuti per investimenti non produttivi – cioè investimenti materiali che non danno luogo ad aumento significativo del valore o della redditività della azienda agricola – finalizzati alla prevenzione dei danni recati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica ed in particolare dai grandi carnivori.

I cambiamenti intervenuti nell'ambiente negli ultimi decenni ed in modo particolare la rinaturalizzazione della collina e della montagna, gli interventi agro-ambientali e il ripristino di zone umide bonificate, sono elementi chiave per spiegare la ricomparsa di specie di fauna selvatica assente da tempo nel territorio regionale.

Questo fenomeno, con specifico riferimento alla recente diffusione dei grandi carnivori e del lupo in particolare, sta peraltro impattando sensibilmente sulla attività agricola dei singoli territori.

Il presente programma operativo prevede un intervento che abbia come obiettivo quello di aiutare gli agricoltori a convivere adeguatamente con la fauna selvatica costituita dai grandi carnivori, anche in aree non oggetto di specifici vincoli. Il presente bando, quindi, definisce i criteri e le procedure di attuazione del suddetto tipo di operazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo procedimento.

3. Tipologia di intervento agevolativo e spese ammissibili

Gli investimenti proposti, quali misure anti-predazioni dai grandi carnivori, si identificano palesemente come non produttivi in quanto la protezione di un'area coltivata non ne aumenta la produttività in termini di produzione lorda vendibile (PLV), ma a preservare il patrimonio zootecnico. Inoltre il tipo di intervento svolge contestualmente un'azione importante di tutela ambientale, in quanto funge da deterrente a comportamenti dannosi nei confronti della fauna selvatica.

Il meccanismo di intervento di cui al presente Programma Operativo prevede la concessione di contributi sotto forma di aiuti in contributo in conto capitale in applicazione di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in regime di aiuto “*de minimis*” nel settore agricolo e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali riconducibili alle seguenti tipologie:

a. Recinzione elettrificata semipermanente

Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere aree di medie dimensioni per la custodia degli animali al pascolo. Questa tipologia di recinzione va spostata saltuariamente o installata solamente in alcuni periodi dell'anno.

Caratteristiche – viene prevista la seguente tipologia di recinzione elettrificata semipermanente:

1. paline sintetiche, intervallate da paline in ferro (tondino da edilizia da almeno 12 mm) o in legno resistente alla marcescenza (in particolare essenze legnose delle specie castagno, robinia, larice o abete) al fine di rinforzare la resistenza meccanica della recinzione stessa. L'altezza minima della paleria deve essere di 175 cm, infissi nel terreno per almeno 35 cm (ad eccezione dei pascoli con terreni sassosi) e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno, ossia che il filo inferiore rimanga sufficientemente vicino al suolo. La distanza tra i pali dipende dall'orografia del



terreno e dalla sua natura (roccioso, argilloso, ecc.). La distanza può comunque variare da 2 (in caso di terreni con profilo accidentato) fino a 5/6 metri (in caso di ambienti assenti di pendenza). Tali paline sintetiche, in ferro o in legno devono avere un'altezza minima fuori terra di 140 cm con n° 5 o 6 ordini di filo. Il primo conduttore, installato su isolatori adeguati, andrà posizionato a 10/15 cm dal suolo e dovrà seguire il profilo del terreno, mentre i successivi conduttori andranno installati mantenendo una distanza tra conduttori compresa tra i 20 ed i 35 cm, con distanza tra i cavi crescente in funzione dell'altezza. Possono essere utilizzati conduttori di diverse tipologie, quali fili d'acciaio, cavetti metallici galvanizzati, corde sintetiche con conduttori metallici, fettucce o bande sintetiche a seconda delle caratteristiche meccaniche ed elettriche ed in particolare alla resistenza allo strappo ed alla resistività.

I fili elettrici devono essere collegati al kit di elettrificazione che può:

- a. essere collegato a rete fissa;
- b. avere l'alimentazione autonoma senza pannello solare (batteria);
- c. avere l'alimentazione autonoma con pannello solare (batteria e pannello solare).

I fili elettrici dovranno seguire il profilo del suolo e l'altezza della recinzione va adattata alla pendenza del terreno. In particolare, dal lato a monte con pendenza oltre il 30% circa o nelle vicinanze di elementi in rilievo (ad esempio massi, muretti, dossi, ecc.), essa deve essere innalzata di almeno 20 cm al fine di impedire ai predatori di superarla approfittando della pendenza. Kit di elettrificazione, impianto di messa a terra e fili elettrificati dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi anche nei punti più distanti con almeno 3,5 kw e 300 mj.

b. Recinzione elettrificata mobile

Finalità: la recinzione elettrificata mobile è facilmente maneggevole e viene spostata frequentemente nel corso della stagione di monticazione o alpeggio. Questa tipologia di recinzione permette la protezione degli animali su piccole superfici e/o su aree remote, in particolar modo durante le ore notturne.

Caratteristiche - sono previste due tipologie di recinzione elettrificata mobile:

- a. **moduli di reti elettriche** associati a paleria leggera in fibra di vetro o plastica che integra gli isolatori. L'altezza minima fuori terra delle reti elettriche deve essere di almeno 130 cm e possono essere associati più moduli di rete a seconda delle esigenze e delle necessità dell'allevatore. La rete elettrica deve essere collegata al kit di elettrificazione che può:
 - essere collegato a rete fissa;
 - avere l'alimentazione autonoma senza pannello solare (batteria);
 - avere l'alimentazione autonoma con pannello solare (batteria e pannello solare).

Kit di elettrificazione, impianto di messa a terra e rete elettrificata dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi anche nei punti più distanti con almeno 3,5 kw e 300 mj.

- b. **paline sintetiche**, anche intervallate saltuariamente da paline in ferro (tondino da edilizia da almeno 12 mm) o in legno resistente alla marcescenza (in particolare essenze legnose delle specie castagno, robinia, larice o abete) al fine di rinforzare la resistenza meccanica della recinzione stessa. I pali devono essere posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno, ossia che il filo inferiore rimanga sufficientemente vicino al suolo. Tali paline sintetiche, in ferro o in legno devono avere un'altezza minima fuori terra di 130 cm con n° 5 o 6 ordini di filo. Il primo conduttore, installato su isolatori adeguati, andrà posizionato a 10/15 cm dal suolo e dovrà seguire il profilo del terreno, mentre i successivi conduttori andranno installati mantenendo una distanza tra conduttori compresa tra i 20 ed i 35 cm, con distanza tra i cavi crescente in funzione dell'altezza. Possono essere utilizzati conduttori di diverse tipologie, quali fili d'acciaio, cavetti metallici galvanizzati, corde sintetiche con conduttori metallici, fettucce o bande sintetiche a seconda delle caratteristiche meccaniche ed elettriche ed in particolare alla resistenza allo strappo ed alla resistività.

I fili elettrici devono essere collegati al kit di elettrificazione che può:

- essere collegato a rete fissa;
- avere l'alimentazione autonoma senza pannello solare (batteria);
- avere l'alimentazione autonoma con pannello solare (batteria e pannello solare).



Kit di elettrificazione, impianto di messa a terra e fili elettrificati dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi anche nei punti più distanti con almeno 3,5 kw e 300 mj.

c. Dissuasori faunistici

Finalità: i dissuasori faunistici sono adatti per la protezione degli animali al pascolo e si consiglia di abbinarli alle recinzioni elettrificate semipermanenti e mobili, ma possono essere utilizzati eccezionalmente anche su posti isolati in situazioni o posizioni ritenute meritevole d'attenzione da parte dell'allevatore, come ad esempio nei pressi di un ricovero temporaneo di superficie circoscritta, nel margine dei boschi, nei punti di transito, ecc... Rilevano l'avvicinamento di animali e persone alle zone di ricovero/pascolo del bestiame ed esercitano un'azione dissuasiva attraverso l'emissione di luci e suoni ad alto volume. Lo strumento, alimentato a batteria e pannelli solari, funziona in automatico senza l'intervento dell'operatore e per periodi non troppo prolungati. I suoni sono memorizzati in una scheda rimovibile, e sono riprodotti in maniera casuale.

Caratteristiche: dissuasore acustico luminoso attivabile attraverso sensori PIR e timer interno. Lo strumento deve avere le seguenti caratteristiche e dotazione:

- costruzione certificata per uso esterno (IP 54);
- presenza di altoparlante ad alta potenza e luci led;
- alimentazione da rete fissa, batteria ricaricabile e pannello fotovoltaico da almeno 5 watt;
- attivazione da sensore PIR interno, timer programmabile e sensore PIR (Passive InfraRed) esterno dialogante con l'unità centrale attraverso sistema wireless (permette di coprire superfici più ampie);
- emissione di suoni random per minimizzare il fenomeno di assuefazione.

4. Spese non ammissibili, limitazioni specifiche e obblighi dei beneficiari

Non saranno considerati ammissibili gli investimenti avviati antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto. A tal fine si precisa che un investimento si considera avviato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. risulta già pagato, anche solo parzialmente ed a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria);
- b. ovvero, vi è stata la consegna nel caso di acquisto di un bene (con riferimento al Documento di Trasporto o fattura accompagnatoria).

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- opere di manutenzione ordinaria e riparazioni;
- acquisto di materiale usato;
- costi di manodopera;
- spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con contratto di locazione finanziaria (leasing);
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- IVA ed altre imposte e tasse.

Il beneficiario si impegna a seguire le eventuali prescrizioni impartite dai tecnici incaricati dalla Regione del Veneto per la installazione degli strumenti di prevenzione acquistati.

I beneficiari non possono alienare o distogliere, senza giusta causa e senza previa autorizzazione dell'amministrazione erogante, i beni oggetto del contributo pubblico dalla destinazione prevista per il periodo di 3 anni dalla liquidazione del saldo del contributo e per lo stesso periodo garantiscono la posa in opera, la gestione e la manutenzione in efficienza dei beni, a pena di revoca del beneficio. Le recinzioni elettrificate semipermanenti o mobili, possono essere rimosse esclusivamente nella stagione fredda, ad alpeggio chiuso.

5. Soggetti beneficiari

Possono usufruire dell'aiuto "*de minimis*" le aziende agricole aventi sede legale in Veneto, attive nella produzione primaria zootecnica nell'ambito del territorio regionale, che:

- a) siano condotte da un agricoltore, così come definito dall'art. 2135 del cc., e siano iscritte all'anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del Fascicolo



aziendale; oppure, anche se non condotte da un agricoltore così come definito dall'art. 2135 del cc., detengano animali da reddito (bovini, suini, ovicaprini o equini) e siano in possesso di un codice aziendale (comunemente detto "codice stalla") ricadente nel territorio dei comuni di montagna o collina (ISTAT);

- b) conducano superfici a pascolo nel territorio dei comuni di montagna o collina (ISTAT);
- c) presentino la domanda di aiuto ad AVEPA nei termini definiti dal presente provvedimento e con le modalità definite da AVEPA medesima, unitamente agli allegati (dichiarazione per la concessione di aiuti "de minimis" e documentazione indicata da AVEPA); la dichiarazione deve essere sottoscritta riportando le informazioni sugli aiuti "de minimis" ricevuti nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio in corso e i due precedenti), secondo i modelli base approvati;
- d) siano in posizione di regolarità contributiva, la quale deve sussistere, al più tardi, al momento della presentazione ad AVEPA della domanda di pagamento, pena la decadenza dell'istanza di aiuto.

6. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile. L'importo minimo ammissibile del singolo progetto è pari a euro 500,00 mentre l'importo massimo per ciascun progetto non può essere superiore ad euro 4.000,00.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità, inferiore al valore minimo sopraindicato. E' data peraltro facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori ai suddetti importi. In questo caso il contributo massimo concedibile verrà calcolato nel rispetto del limite massimo di aiuto di cui sopra.

7. Congruità della spesa

AVEPA per verificare la congruità dei costi dei dispositivi di prevenzione richiesti in domanda dovrà fare riferimento ai costi unitari massimi riportati nella tabella 1. Inoltre, il beneficiario può presentare una sola domanda che può comprendere la combinazione di diversi strumenti di prevenzione di cui al punto 3. lettere a), b) e c). La combinazione di questi diversi strumenti di prevenzione può essere ubicata anche in aree di pascolamento diverse, comunque sempre ricadenti nei comuni totalmente e parzialmente montani della Regione Veneto, di cui all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani".

Inoltre, al fine di poter effettuare una corretta valutazione di congruità tecnica della domanda presentata basata sulle effettive esigenze del richiedente, il potenziale beneficiario è tenuto a compilare correttamente la scheda progettuale di cui all'**Allegato B**, nonché datarla e sottoscriverla.

8. Presentazione della domanda

Le aziende agricole ubicate nel territorio regionale che intendono accedere ai contributi oggetto del presente provvedimento presentano apposita domanda ad AVEPA con le modalità dalla medesima definite, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

I soggetti richiedenti hanno diritto alla concessione dei benefici nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'intervento e indicate nel presente provvedimento. La documentazione indicata come essenziale per l'espletamento dell'istruttoria va presentata unitamente alla domanda, a pena di esclusione.

9. Istruttoria delle domande e approvazione graduatorie

AVEPA riceve le domande di contributo, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente la spesa ammissibile e l'importo dell'aiuto concedibile, tenuto conto anche degli eventuali aiuti percepiti in "*de minimis*" dichiarati da ciascun richiedente.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande AVEPA, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, stila la graduatoria delle domande ammissibili sulla base dei criteri di priorità e punteggi indicati al successivo punto 10.

10. Criteri di priorità e punteggi

Le graduatorie di merito sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati e sono redatte sulla base di punteggi di merito.



CRITERIO DI PRIORITA'	PUNTI
1. Imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del C.C., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP (imprenditore agricolo professionale)	8
2. Giovane agricoltore di età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda	5
3. Soggetti che non abbiano già ricevuto attrezzature e dotazioni nell'ambito dei progetti LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS e LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR	5
4. Aziende agricole che esercitano l'attività di monticazione in malga	3
5. Allevatore di ovini e/o caprini	3
6. Allevamento con più di 500 ovini o caprini	1

Viene assegnato il solo punteggio richiesto in domanda e il punteggio delle diverse categorie può essere cumulato. A parità di punteggio, la graduatoria è redatta in ordine di età del richiedente, dando precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese e anno di nascita.

La graduatoria indica le istanze ammesse a finanziamento, quelle ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi e quelle non ammissibili, in ordine decrescente di punteggio. Per ciascun richiedente è indicato il punteggio assegnato in istruttoria e l'importo richiesto e quello ammesso a contributo. Le domande non ammesse alle provvidenze per esaurimento delle disponibilità finanziarie sono respinte e la relativa documentazione è restituita, previa richiesta dell'interessato.

11. Limitazioni

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, AVEPA, nell'attuazione del presente provvedimento, osserva le seguenti indicazioni:

- l'importo complessivo degli aiuti ad un'impresa unica non può superare i 20.000 € nell'arco di tre esercizi finanziari. Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima (Reg. 1408/2013, art. 2, comma 2);
- il triennio di riferimento è valutato su base mobile ed il massimale è ricalcolato ad ogni concessione di aiuto "de minimis";
- gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'azienda è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'azienda (Reg. n. 1408/2013, art. 3, comma 4);
- in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova azienda o dell'azienda acquirente superino il massimale o il limite nazionale, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle aziende partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi (Reg. n. 1408/2013, art. 3, comma 4);
- se un'azienda operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, gli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regime per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del



massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che venga garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 (Regolamento (UE) n. 1408/2013, art. 1, comma 2);

- se un'azienda operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regime per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" a favore di attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura a concorrenza del massimale di cui al Regolamento (CE) n. 717/2014, a condizione che venga garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi conformemente al Regolamento (CE) n. 717/2014 (Regolamento (UE) n. 1408/2013, articolo 1, comma 3).

12. Termini di esecuzione delle opere

I termini per la conclusione delle iniziative finanziate decorrono dal provvedimento di concessione e non possono essere superiori a tre mesi per l'acquisto delle attrezzature. I pagamenti dovranno essere sostenuti al più tardi, entro i trenta giorni successivi.

13. Modalità e termini di erogazione dei contributi

AVEPA provvede, previa verifica della documentazione giustificativa di spesa, con proprio atto alla liquidazione e pagamento dell'aiuto, effettuando le attività di recupero degli eventuali aiuti indebitamente erogati.

Il contributo concesso è liquidato in un'unica soluzione sulla base della domanda di pagamento e della documentazione attestante la spesa sostenuta da presentarsi al più tardi, e, a pena di revoca del contributo, entro 30 giorni dal termine per l'esecuzione delle opere indicato al precedente punto 12. Le spese devono essere quietanzate da parte del beneficiario dell'operazione a fronte di fatture.

Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e rendicontata sia superiore alla spesa ammessa nel provvedimento di concessione, il contributo erogato non può essere comunque superiore al contributo originariamente concesso. Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta). Nel caso in cui il bonifico o la RIBA non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore);
- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi



- del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno e la data di valuta e la fotocopia dell'assegno emesso;
 - e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
 - f) pagamenti effettuati tramite carta di credito o bancomat. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con la quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in loco, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- 1. i pagamenti siano stati regolati per contanti;
- 2. i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
- 3. i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
- 4. l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.

14. Variazione alle iniziative

Al fine di consentire più idonee soluzioni tecnico-economiche, alle iniziative ammesse possono essere apportate variazioni non sostanziali che non ne alterino la natura e le finalità, fermo restando l'importo di contributo concesso. Le variazioni non sostanziali contenute entro il dieci per cento (10%) della spesa ammessa possono essere eseguite senza la preventiva autorizzazione di AVEPA, ma rimane l'obbligo del beneficiario di comunicarle ad AVEPA. Le variazioni non sostanziali superiori al dieci per cento (10%) della spesa ammessa devono essere preventivamente autorizzate da AVEPA.

15. Modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post-pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni altra pertinente normativa comunitaria in materia. Oltre ai controlli in istruttoria di ammissibilità afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti, i seguenti controlli:

- 1. amministrativi su tutte le domande di aiuto finalizzate a verificare la fornitura dei prodotti e dei beni finanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- 2. in loco a campione pari almeno al dieci per cento (10%) dei soggetti ammessi ai benefici, prima dell'effettuazione del pagamento;
- 3. ex post a campione pari almeno al cinque per cento (5%) dei soggetti ammessi ai benefici, per verificare il mantenimento degli impegni assunti ai fini dell'eventuale revoca dei contributi. AVEPA effettua i controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella domanda di aiuto, ivi comprese quelle attestanti ogni altro aiuto "de minimis" percepito durante l'esercizio fiscale in corso e nei due precedenti. Per la verifica degli aiuti "de minimis" AVEPA si avvarrà delle informazioni previste dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, se disponibili o provvederà ad effettuare i necessari controlli sulle dichiarazioni rese. Infine, AVEPA provvede alla registrazione delle informazioni sugli aiuti individuali concessi nel Registro nazionale sugli aiuti di Stato per il settore agricolo. AVEPA provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni pervenute, relative ad errori amministrativi connessi all'esercizio delle attività di controllo affidate ad AVEPA medesima.



16. Monitoraggio

Entro il 30 novembre 2019 AVEPA rendiconta alla Regione del Veneto l'utilizzazione delle somme assegnate in attuazione del provvedimento attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, anche in formato elettronico, contenente:

- l'elenco dei beneficiari degli aiuti e degli importi liquidati in regime "*de minimis*";
- la data di liquidazione dello stesso.

Relativamente alle aziende che hanno dichiarato di avere percepito aiuti "*de minimis*" nell'arco di tre esercizi finanziari precedenti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, andranno inoltre indicati l'importo di tali somme, l'intervento a cui sono riferite e l'Ente pubblico che le ha erogate.

17. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente ed in particolare alla legge regionale n. 40/2003. Per la disciplina delle modalità operative concernenti le attività affidate ad AVEPA si fa rinvio ai manuali e alle procedure approvate dall'Organismo Pagatore medesimo per il procedimento alla misura 4.1.1 del PSR 2014-2020, nonché agli "Indirizzi procedurali generali" del PSR 2014-2020 approvati con DGR n. 1937/2015 e s.m.i.. Eventuali ulteriori precisazioni tecniche che si rendessero necessarie per l'attuazione delle presenti disposizioni, saranno fissate con atto formale del Direttore regionale competente.

Tabella 1: Costi unitari massimi

Dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica	Costo unitario massimo
Kit di elettrificazione per recinto di protezione collegato a rete fissa (elettrificatore potenza minima 3000 mJoule, tester e impianto di messa a terra)	400,00 €/uno
Kit di elettrificazione per recinto di protezione con alimentazione autonoma (elettrificatore potenza minima 2000 mJoule, batteria, tester e impianto di messa a terra) senza pannello solare	500,00 €/uno
Kit di elettrificazione per recinto di protezione con alimentazione autonoma (elettrificatore potenza minima 2000 mJoule, batteria, tester e impianto di messa a terra) con pannello solare	600,00€/uno
Recinzione elettrificata semimobile a filo (con pali di legno)	2,50 €/ml
Recinzione elettrificata mobile a rete o a fili (minimo 4) con supporti in materiale sintetico	2,00 €/ml
Dissuasore acustico e luminoso, con pannello fotovoltaico e sensore remoto	500,00 €/uno





SCHEDA PROGETTUALE RELATIVA ALLE DOTAZIONI NECESSARIE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COESISTENZA TRA LE ATTIVITÀ AGRICOLA/ZOOTECNICHE E FAUNA SELVATICA E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ TECNICA DELLA DOMANDA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art.46 e 47 DPR 445 del 28/12/00)

Il/la sottoscritto/a _____ cod. fiscale _____
_____ nato a _____ prov. _____
il _____ residente a _____ prov. _____ in via
_____ n. _____ consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

D I C H I A R A

In qualità di _____ dell'impresa agricola denominata
_____ CUA _____
indirizzo _____ n. _____ Comune _____
_____ CAP _____ provincia _____

Sede aziendale ricadente nei comuni montani o parzialmente montani della Regione del Veneto

SI ☐ NO ☐

Codice aziendale n. _____ ricadente nei comuni montani o parzialmente montani della Regione del Veneto

SI ☐ NO ☐

Anno di riferimento: 2019

NOTE: _____



PARAMETRI

TIPOLOGIA DELL'ALLEVAMENTO	SPECIE ALLEVATE	☐ ovini ☐ caprini ☐ bovini (specificare): ☐ da latte ☐ linea vacca-vitello ☐ equidi ☐ camelidi ☐ apidi
	N° di UBA (Unità Bovino Adulto) complessivi dell'allevamento	☐ ovini UBA n° _____ ☐ caprini UBA n° _____ ☐ bovini UBA n° _____ ☐ equidi UBA n° _____ ☐ camelidi UBA n° _____ ☐ apidi UBA n° _____
	TIPO DI CONDUZIONE AZIENDALE	☐ pascolo stanziale in azienda ricadente nei comuni montani o parzialmente montani ☐ monticazione stagionale in malga o in alpeggio ☐ vagantivo ☐ altro (specificare) _____ _____ _____
NOTE AGGIUNTIVE		



QUANTITA' DI ANIMALI AL PASCOLO ED UBICAZIONE DELLA SAU AZIENDALE IN CONDUZIONE* * SAU aziendale ubicata nei comuni totalmente o parzialmente montani della Regione Veneto	N° di UBA (Unità Bovino Adulto) E SPECIE DEI CAPI MESSI A PASCOLO (in aree esterne)	☐ ovini UBA n° _____ ☐ caprini UBA n° _____ ☐ bovini UBA n° _____ ☐ equidi UBA n° _____ ☐ camelidi UBA n° _____
	UBICAZIONE DELLA SAU AZIENDALE IN CONDUZIONE* * SAU aziendale ubicata nei comuni totalmente o parzialmente montani della Regione Veneto	☐ Comune di _____ ☐ Loc. _____ ☐ Provincia _____ ☐ Fascicolo aziendale validato il _____ Note: _____ _____ 0000 0000 0000 0000 0000 ☐ Comune di _____ ☐ Loc. _____ ☐ Provincia _____ ☐ Fascicolo aziendale validato il _____ Note: _____ _____ 0000 0000 0000 0000 0000 ☐ Comune di _____ ☐ Loc. _____ ☐ Provincia _____ ☐ Fascicolo aziendale validato il _____ Note: _____ _____
	NOTE AGGIUNTIVE _____ _____ _____ _____ _____ _____	



PROGETTO

NUMERO DEI PROGETTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI PREVENZIONE:

☐ 1 ☐ 2 ☐ n. _____

PROGETTO N. 1 TIPOLOGIA, DIMENSIONE UBICAZIONE ED DEI RECINTI PROGETTATI	TIPOLOGIA E COMBINAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PREVENZIONE PROGETTATI	☐ recinzione elettrificata semip. ☐ recinzione elettrificata mobile (specificare la tipologia): ◊ moduli di reti elettriche ◊ fili elettrificati (specificare): ☐ filo d'acciaio ☐ cavetti metallici galvanizzati ☐ corde sintetiche con conduttori metallici ☐ fettucce o bande sintetiche con conduttori metallici ☐ altro (specificare) _____ _____ ☐ dissuasore faunistico
	DIMENSIONI DELLA RECINZIONE PROGETTATA, QUANTITA' DEI KIT DI ELETTRIFICAZIONE E DEI DISSUASORI FAUNISTICI	☐ recinzione elettrificata semip.: ➤ lunghezza mt. _____ ➤ altezza mt. _____ ☐ recinzione elettrificata mobile: ➤ lunghezza mt. _____ ➤ altezza mt. _____ ☐ Kit di elettrificazione: ➤ quantità n. _____ ☐ collegato a rete fissa ☐ con alimentazione autonoma senza pannello solare (batteria) ☐ con alimentazione autonoma con pannello solare (batteria e pannello solare) ☐ dissuasore faunistico: ➤ quantità n. _____ NOTE: _____ _____
	SU QUALE SAU AZIENDALE IN CONDUZIONE SI INTENDE INIZIARE L'INTERVENTO* * SAU aziendale ubicata nei comuni totalmente o parzialmente montani della Regione Veneto	☐ Comune di _____ ☐ Località _____ ☐ Provincia _____ ☐ Fogli nn. _____ ☐ Mappali nn. _____
NOTE AGGIUNTIVE _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		



PROGETTO N. 2	TIPOLOGIA E COMBINAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PREVENZIONE PROGETTATI	○ recinzione elettrificata semip. ○ recinzione elettrificata mobile (specificare la tipologia): ◇ moduli di reti elettriche ◇ fili elettrificati (specificare): ☐ filo d'acciaio ☐ cavetti metallici galvanizzati ☐ corde sintetiche con conduttori metallici ☐ fettucce o bande sintetiche con conduttori metallici ☐ altro (specificare) _____
	DIMENSIONI DELLA RECINZIONE PROGETTATA, QUANTITA' DEI KIT DI ELETTRIFICAZIONE E DEI DISSUASORI FAUNISTICI	○ dissuasore faunistico ○ recinzione elettrificata semip.: ➤ lunghezza mt. _____ ➤ altezza mt. _____ ○ recinzione elettrificata mobile: ➤ lunghezza mt. _____ ➤ altezza mt. _____ ○ Kit di elettrificazione: ➤ quantità n. _____ ☐ collegato a rete fissa ☐ con alimentazione autonoma senza pannello solare (batteria) ☐ con alimentazione autonoma con pannello solare (batteria e pannello solare) ○ dissuasore faunistico: ➤ quantità n. _____
	SU QUALE SAU AZIENDALE IN CONDUZIONE SI INTENDE INIZIARE L'INTERVENTO* * SAU aziendale ubicata nei comuni totalmente o parzialmente montani della Regione Veneto	○ Comune di _____ ○ Località _____ ○ Provincia _____ ○ Fogli nn. _____ ○ Mappali nn. _____
NOTE AGGIUNTIVE _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 		



Comune di Valdobbadiene Prot. n. 14022 del 21-05-2019

Comune di Valdobbadiene Prot. n. 14022 del 21-05-2019

Comune di Valdobbadiene Prot. n. 14022 del 21-05-2019

Comune di Valdobbadiene Prot. n. 14022 del 21-05-2019

